

A chi si rivolge: titolari di porto d'armi e richiedenti primo rilascio

Normative di riferimento: Testo Unico di Leggi di Pubblica sicurezza

Legge 18 aprile 1975 n. 110

D.lgs. 104 del 2018

Direttiva europea armi (853/2017)

Sintesi

- Può accadere che vicissitudini in ambito fiscale con rilevanza penale abbiano ripercussioni anche sul primo rilascio o altrimenti rinnovo del porto d'armi;
- A Tizio viene negato dalla Questura il rinnovo del porto d'armi ad uso caccia per tre motivi:
- Prima di tutto in capo allo stesso vi è la pendenza di un procedimento penale con relativo sequestro di beni immobili per presunto reato fiscale;
- Secondo elemento è il contesto familiare di Tizio il quale risulterebbe compromesso da fatti risalenti nel tempo aventi rilevanza in ambito penale;
- Terzo elemento è l'interesse generalissimo della tutela della pubblica sicurezza che la Questura deve garantire. Sostanzialmente evitando il rinnovo del porto d'armi, in questo caso, si andrebbero ad evitare quelle situazioni anche solo potenzialmente pericolose che potrebbero nascere sulla base dei due elementi sopra addotti;
- Tizio propone ricorso al TAR e i giudici amministrativi gli danno ragione;
- il provvedimento di diniego di rinnovo del porto d'armi deve essere adeguatamente motivato, non essendo il semplice patteggiamento per reati di carattere fiscale elemento sufficiente a giustificare un mancato rinnovo. Tale elemento non è altresì sufficiente a far dubitare circa l'affidabilità del ricorrente.